

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL DI MODENA E L'ASSISTENZA PUBBLICA CROCE

AZZURRA TRAVERSETOLO PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA'

DI EMERGENZA TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE – CON SCADENZA AL 30.06.2026

PREMESSO CHE:

- la presente convenzione è redatta in un unico esemplare informatico;

- l'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2019-2021, applicabile a tutti i dirigenti medici e sanitari, regola l'attività di consulenza esercitabile, fuori dell'azienda di appartenenza, a favore di altri Enti e/o Aziende Sanitarie;

- L'Assistenza Pubblica Croce Azzurra Traversetolo per il servizio di emergenza territoriale medica a fronte della dichiarata impossibilità di disporre di figure medico specialistiche sufficienti, ha manifestato la volontà di rinnovare la stipula dell'accordo con l'Azienda Usl di Modena anche per l'anno 2026, in merito alla collaborazione per l'acquisizione di prestazioni sanitarie;

- che l'Azienda USL di Modena è in grado di mettere a disposizione della Pubblica Assistenza una o più figure mediche, resesi disponibili, per lo svolgimento delle prestazioni richieste, al di fuori dell'orario di servizio e compatibilmente alle attività di servizio nell'UO di assegnazione sempre prioritarie;

TRA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA (di seguito indicata "AUSL")

con sede legale in Via San Giovanni del Cantone, 23 – 41121 Modena, C.F./P.I. 02241850367, rappresentata dalla Dott.ssa Romana Bacchi, autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena.

E

L'ASSISTENZA PUBBLICA CROCE AZZURRA TRAVERSETOLO (di seguito denominata

"A.P. Croce Azzurra") ODV, con sede legale in Traversetolo (PR), via Verdi n. 48 - C.F. 800133350345 - rappresentata legale rappresentante sig.ra Angelica Friggeri, nata a Parma il 21/01/1994, residente in via E. De Nicola 9, 43022 Monticelli Terme – Parma, C.F. FRGNLC94A61G337Z.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE. L'AUSL si impegna a mettere a disposizione della A.P. Croce Azzurra il supporto di uno o più professionisti dotati di comprovata esperienza, a rapporto esclusivo di lavoro e assegnati alle UU.OO del Dipartimento di Emergenza-Urgenza, nell'ambito dell'emergenza territoriale e continuità assistenziale;

Art. 2 – SEDE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO. L'attività resa dai professionisti individuati, si svolgerà presso la sede della A.P. Croce Azzurra - via Verdi, 48- Traversetolo e sui mezzi della stessa; l'attività dovrà essere resa fuori dall'orario di servizio e dovrà essere sempre compatibile con i turni di servizio istituzionali e le altre attività istituzionali organizzate nell' UO di appartenenza dei professionisti resisi disponibili, da considerarsi, in ogni caso, prioritari rispetto all'attività fuori dall'orario di servizio. L'impegno orario massimo previsto sarà pari a n. 3/4 turni mensili di 12 ore di attività ciascuno. In detto monte ore dovranno essere ricomprese eventuali ore di attività occasionali. L'attività a favore della A.P. Croce Azzurra da parte dei professionisti dovrà essere sempre effettuata oltre il debito orario ed i compiti di servizio ordinari e straordinari dovuti all'Azienda, senza interferire con il regolare svolgimento dell'attività istituzionale. L'attività dovrà essere tracciata mediante utilizzo di apposita timbratura, a inizio e a fine turno.

Art. 3 - COMPENSI. Per le attività di cui all'art. 1, A.P. Croce Azzurra si impegna a corrispondere all'AUSL il compenso orario lordo pari a euro 40 (quaranta), oltre al

rimborso chilometrico, determinato trimestralmente dal servizio Gestione Risorse Umane (GRU). Il compenso si intende comprensivo anche di oneri sociali e fiscali (IRAP inclusa) posti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente. L'AUSL provvederà alla liquidazione al personale medico della parte spettante.

Art. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO. I corrispettivi previsti all'art. 3 sono a carico di A.P. Croce Azzurra. La stessa si impegna a registrare formalmente l'effettiva presenza del medico dell'Azienda tramite foglio presenze riepilogativa degli accessi e a trasmettere alla fine di ogni mese all'AUSL copia del suddetto, sottoscritto dal funzionario competente della stessa Associazione. Sulla base di tali elementi l'AUSL quantificherà l'onere derivante dall'attività dei professionisti ed emetterà la corrispondente fattura, che dovrà essere liquidata dalla A.P. Croce Azzurra entro 30 giorni o comunque entro la data indicata.

Art. 5 - INADEMPIMENTI. In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempita può intimare per iscritto all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, di adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

Art. 6 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO. Ogni eventuale modifica/aggiornamento del contenuto del presente accordo dovrà essere preventivamente concordato tra le parti, fatti salvi gli adeguamenti automatici, qualora ne ricorrano le condizioni, a futuri ed eventuali modifiche normative in materia di attività aziendale a pagamento, anche per gli aspetti concernenti il trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 8 – CODICE DI COMPORTAMENTO. Il Dirigente Medico coinvolto dipendente dell'Azienda è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013. L'accertata violazione da parte del Dirigente Medico dipendente dell'Azienda degli obblighi di cui ai Codici sopracitati comporta la risoluzione del rapporto negoziale.

Art. 7 - RESPONSABILITA' CIVILE. L'AUSL aderisce, ai sensi della legge regionale n. 13/2012 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1889 del 24.11.2015, al Programma regionale di gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile delle Aziende Sanitarie., A.P. Croce Azzurra risponde degli eventuali danni derivanti da prestazioni erogate nell'ambito della presente convenzione e le controversie derivanti dalla responsabilità civile verso terzi. Il personale medico provvederà in proprio e a proprie spese alla copertura assicurativa dei danni derivanti da infortuni sul lavoro e/o in itinere nell'ambito della presente convenzione. L'AUSL viene sollevata da qualsiasi responsabilità anche nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto.

Art. 8 - PRIVACY. Le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003. In particolare, l'Associazione/Titolare del trattamento provvede ad autorizzare espressamente e nominativamente al trattamento dei dati personali degli interessati, ivi compresi i dati di salute, il personale dell'AUSL che svolge l'attività in convenzione.

Art. 9 - DURATA, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO.

La presente Convenzione entra in vigore dal 01/01/2026 e avrà scadenza il 30/06/2026. L'accordo non è tacitamente rinnovabile. Le parti possono risolvere la Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo alle stesse o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che

non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio di formale contestazione senza che una delle parti abbia ottemperato, in tale termine, a fornire formale riscontro. L'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali può comportare, in qualsiasi momento, la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun onere o penalità a carico delle parti. Le parti convengono, altresì, la possibilità di risolvere anticipatamente la convenzione via PEC o a mezzo lettera raccomandata A/R, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.

Art. 10 - FORO COMPETENTE. Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Tribunale di Modena.

Art. 11 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sull'originale informatico, dovuta in base all'art. 2 della Tariffa Parte Prima del DPR n. 642/1972 è assolta in modo virtuale – vedasi Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025. Le spese di bollo sono a carico della controparte. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

